



# COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

## (Area Metropolitana di Bari)

**ORDINANZA N. 17**

**Data: 07/04/2023**

**SINDACO**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SETTE del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTITRE dal Sindaco.

**Oggetto:**

PROROGA TERMINE DI SPEGNIMENTO IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE ALIMENTATI A GAS NATURALE

**IL SINDACO**

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**PREMESSO** che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26/10/1993 e ss.mm.li. il territorio di Gioia del Colle rientra in zona climatica D;

**VISTO** l'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, n.383 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento" che fissa per le zone climatiche D i seguenti limiti di accensione degli impianti termici: ore 11 giornaliere periodo - 8 novembre 2022 al 7 aprile 2023;

**VISTO** che le previsioni metereologiche indicano alla data del 07/04/2023 e fino al 14/04/2023 il permanere di temperature minime al di sotto della media stagionale;

**VISTO** l'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;

**VISTO** l'art. 1 comma 6 del Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 ai sensi del quale le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria fermo restando i casi di esclusione di cui al comma 4 e 5 dell'art.1 del medesimo decreto;

**RITENUTO** per quanto in premessa riportato di ampliare il periodo annuale di funzionamento degli impianti termici in esercizio nel territorio comunale, fissando la data del 14/04/2022 quale ultimo giorno di accensione degli stessi con una durata di attivazione giornaliera degli impianti non superiore alle 5 ore fermo restando i casi di esclusione di applicazione di cui al comma 4 e 5 dell'art.1 del medesimo decreto;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm. e ii.

#### **DISPONE**

1. di ampliare il periodo annuale di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale in esercizio nel territorio comunale, fissando la data del **14/04/2023** quale ultimo giorno di accensione degli stessi con una durata di attivazione giornaliera degli impianti non superiore alle **5 ore** fermo restando i casi di esclusione di cui al comma 4 e 5 dell'art.1 del Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 che per memoria si riportano:

comma 4 per cui non è prevista nessuna limitazione di periodo e ore giornaliere:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

comma 5 per cui è prevista limitazione di periodo ma non di ore giornaliere:

- f) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- g) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- h) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a  $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
- i) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

2. che La proroga di cui al precedente punto 1 si riterrà comunque revocata qualora la temperatura esterna raggiungerà valori tali da consentire lo spegnimento degli impianti termici.